

OGGETTO: Adesione alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza della Unione dei comuni della comunità montana dei castelli romani e prenestini. Approvazione schema di convenzione

Il Consiglio comunale

PREMESSO CHE

- l'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha novellato l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., introducendo il comma 3 *bis* il quale dispone che *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*;
- il menzionato art. 23, al successivo comma 5, ha stabilito l'entrata in vigore della novella legislativa introdotta a tutte le procedure avviate successivamente al 31 marzo 2012;
- l'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. del 24 febbraio 2012, n. 14 ha provveduto ad introdurre il nuovo termine di entrata in vigore dell'art. 33, comma 3 *bis* del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al 31 marzo 2013;
- l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 95/2012, ha aggiunto il seguente periodo all'art. 33, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: *In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*;
- l'art. 5 *ter* del D.L. del 26 aprile 2013, n. 43, convertito in L. 24 giugno 2013, n. 71 ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore della centrale unica di committenza per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti al 31 dicembre 2013;
- l'art. 1, comma 343, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha inserito un ulteriore periodo al comma 3 *bis* dell'art. 33: *Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125*;
- l'art. 3, comma 1 *bis*, del D.L. 150/2013 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha concesso un'ulteriore proroga all'entrata in vigore della centrale unica di committenza al 30 giugno 2014;
- l'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha novellato il testo dell'art. 33, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il nuovo testo della norma dispone che "*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione*";
- l'art. 23 ter, comma 1, della L. n. 114/2014, che ha provveduto a convertire con modificazioni il D. L. n. 90/2014, prevede che gli obblighi previsti dall'art. 33, comma 3 bis, del Codice degli Appalti entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e dal 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, ad eccezione delle procedure avviata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014
- il medesimo art. 23 ter, comma 3, della L. n. 114/2014 stabilisce che *i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*;
- la comunità montana, Unione dei Comuni ai sensi degli articoli 27, 28 e 28 bis, in ossequio alla menzionata normativa, si è costituita in Aggregazione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza al fine di favorire una razionalizzazione delle procedure di gara, ed ottimizzare e razionalizzare le risorse umane ed economiche dei singoli Enti;
- unitamente ai suindicati obiettivi, l'Unione di Comuni, nell'ambito delle disposizioni previste dal Codice degli Appalti ed in ossequio alle norme in tema di concorrenza e massima partecipazione, intende favorire lo sviluppo economico territoriale dei Castelli Romani e Prenestini attraverso la costruzione di un *marketplace* territoriale rivolto alle Amministrazioni Locali aderenti alla CUC su modello di quello costituito da CONSIP S.p.A.;
- il *marketplace* territoriale prevederà la costruzione di una piattaforma digitale in grado di rispondere al meglio alle esigenze delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte e di garantire, nel rispetto della concorrenza e della parità di trattamento, la valorizzazione del tessuto produttivo locale;

RITENUTO che tra le varie opzioni possibili quella di aderire alla centrale di committenza della nostra unione di comuni rappresenta in termini di interessi del comune quella che maggiormente garantisce una vera partecipazione del comune in ogni fase del procedimento oltre che a non prevedere ulteriori costi di gestione in termini di quota a carico del quadro economico dei progetti;

CONSIDERATO che con nota del.....la Comunità montana dei castelli romani e predestini ha trasmesso a questo comune uno schema di convenzione per la adesione alla sua Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO dover aderire alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza della Unione dei comuni comunità montana dei castelli romani e prenestini

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti

Delibera

Di aderire alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana (Unione dei comuni) dei castelli romani e prenestini per la gestione delle attività di gara dei LL.PP , servizi e forniture di questo comune;

Di approvare la proposta di convenzione che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione anche apportando eventuali integrazioni concordate con gli altri sindaci dei comuni aderenti

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo